

CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1358

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO,
BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVEL-
LINI, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA,
MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA,
TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

Presentata il 4 febbraio 1980

Norme per l'equiparazione dei diplomi ed attestati di studi musicali dei componenti i corpi musicali militari al diploma di istrumentazione per banda e diploma in generale

COLLEGGHI DEPUTATI! — I componenti le bande militari sono ottimi professionisti e, nella maggioranza, hanno seguito regolari corsi di studio ed acquisito il relativo diploma artistico equiparato a tutti gli altri titoli di studio rilasciati dallo Stato per le varie discipline artistiche

In tutte le bande militari italiane si sono creati vuoti paurosi nel personale. In tutti i concorsi banditi per colmare le deficienze organiche, i concorrenti sono pochissimi, spesso in tali concorsi non si

hanno concorrenti e la carenza dei componenti da vari anni tende ad aumentare.

I motivi per cui i professionisti di musica non concorrono più nelle Bande militari dipendono in gran parte dal fatto che essi vedono mortificata la loro dignità, avendo davanti una carriera che non oltrepassa il grado di sottufficiale, mentre nella vita civile, con il loro diploma, potrebbero concorrere come insegnanti nelle scuole medie e professionali dello Stato, nonché nei Conservatori e Licei di musica

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e nelle grandi orchestre, facendo così una carriera, direttiva e di concetto, uguale a quella degli ufficiali.

In molte nazioni come la Danimarca, la Grecia, la Francia ed altre, i musicisti diplomati non sono sottufficiali ma ufficiali, come nel nostro ordinamento il Maestro Direttore diplomato in istrumentazione per Banda, diploma equiparato a quello degli strumentisti.

La presente iniziativa si propone di elevare alla dignità di ufficiali i professionisti

componenti le Bande militari, creando un ruolo speciale ufficiali musicisti, unico per tutte le Armi con compiti esclusivamente di rappresentanza, nel quale verrebbero iscritti sia i Maestri Direttori che i componenti del Corpi musicali in oggetto.

Detto provvedimento non comporterebbe nessun aggravio per le casse dello Stato, in quanto il parametro del maresciallo scelto (sottufficiale) è uguale a quello del capitano (ufficiale).

PROPOSTA DI LEGGE

ART 1

Le bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza e del Corpo musicale della marina militare assumono la denominazione di complesso musicale

ART 2

È istituito un organico di ufficiali musicisti aventi compiti esclusivamente di rappresentanza musicale, in cui vengono iscritti sia i maestri direttori che i componenti dei complessi musicali

ART 3

I militari musicisti non possono essere impiegati in servizi non attinenti ai compiti specifici dei complessi musicali militari cui appartengono

ART 4

Possono partecipare ai concorsi di componenti di complessi musicali i cittadini italiani che abbiano compiuto all'atto della pubblicazione del bando di concorso, il 18° anno e che non abbiano superato il 30° anno di età. Tale limite è elevato di cinque anni per i militari già in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia.

Per i militari dei complessi musicali, i quali concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza nel rispettivo complesso musicale, non è fissato alcun limite di età.

ART 5

Per partecipare ai concorsi è necessario il titolo di studio rappresentato dal diploma di strumento, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

ART 6

I vincitori del concorso di cui all'articolo 4 entrano a far parte del complesso musicale con il grado di sottotenenti

L'avanzamento nel grado procede secondo l'annessa tabella A

Per rivestire il grado superiore non è richiesta la frequenza di corsi né il superamento di esami, il giudizio di avanzamento dei musicisti è espresso dalle competenti commissioni

ART 7

La cessazione dal servizio si ha con il raggiungimento del 60° anno di età

È stabilito in ogni caso in 30 anni il limite di prestazione del servizio effettivo al fine del conseguimento del massimo della pensione nella categoria

ART 8

Il musicista è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza determinata in relazione al grado ed alla categoria, secondo quanto risulta dalla tabella A allegata

ART 9

Al personale in possesso del titolo di studio richiesto e già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia venti anni di servizio, viene conferito il grado di capitano. Qualora l'inquadramento dovesse comportare l'attribuzione di più gradi al personale già in servizio, ciascun grado viene conferito al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore fino al raggiungimento del grado di tenente colonnello. Per il restante personale si applicano i criteri indicati nella allegata tabella B

Il personale già in servizio che sia sprovvisto dei requisiti di cui alla presente legge potrà usufruire dell'avanzamento con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decorrenza dall'entrata in possesso dei requisiti medesimi. Diversamente, il massimo grado di maresciallo di prima classe scelto sarà raggiunto dopo ventiquattro anni di servizio, fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 6 della presente legge

ART 10

Il maestro direttore già in servizio raggiunge il grado di colonnello secondo quanto stabilito dalla allegata tabella C

Il maestro vincitore di concorso è immesso nella carriera con il grado di capitano. La sua progressione nella carriera è stabilita ai sensi dell'allegata tabella C

Il maestro direttore è considerato capo del complesso musicale ai soli fini artistici. Per quanto concerne l'organizzazione e gli aspetti disciplinari del reparto, il comando del complesso musicale viene affidato annualmente ad un ufficiale superiore del ruolo servizi generali

ART 11

La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui all'articolo 6, nominata con decreto del Ministro della difesa, è composta da un generale in servizio permanente, da un insegnante di composizione del conservatorio statale, dal maestro direttore in carica e da un ufficiale tecnico di strumento, facente parte del complesso musicale

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

AVANZAMENTO DEI MUSICISTI DEI COMPLESSI MUSICALI MILITARI DIPLOMATI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DELL'ESERCITO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE GUARDIE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO			
	Categoria Solisti	Prima Categoria	Seconda Categoria	Terza Categoria
Sottotenente	2	2	2	2
Tenente	4	5	6	6
Capitano	5	6	7	8
Maggiore	6	7	7	8
Tenente Colonnello	(a) —	(a) —	(a) —	(a) —

(a) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 7

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B

AVANZAMENTO DEI MUSICISTI DEI COMPLESSI MUSICALI MILITARI NON DIPLOMATI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DELL'ESERCITO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEL CORPO MUSICALE DELLA MARINA MILITARE

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO			
	Categoria Solisti	Prima Categoria	Seconda Categoria	Terza Categoria
Vicebrigadiere (o equiparato)	2	2	2	2
Brigadiere (o equiparato)	4	5	6	6
Maresciallo ordinario (o equiparato)	5	6	7	8
Maresciallo capo (o equiparato)	6	7	7	8
Maresciallo maggiore (o equiparato)	—	—	—	—
Maresciallo scelto (o aiutante)	(a) —	(a) —	(a) —	(a) —

(a) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 7

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C

AVANZAMENTO DEI MAESTRI DIRETTORI DEI COMPLESSI MUSICALI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DELL'ESERCITO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEL CORPO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	PERMANENZA NEL GRADO
	Categoria Maestri Direttori
Capitano	4
Maggiore	4
Tenente Colonnello	6
Colonnello	(a) —

(a) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 7